Titolo

Comunicazione degli atti – art. 53 CGS – principio del raggiungimento dello scopo

Descrizione

Il vizio di un atto processuale è sanato se l'atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme. (Sezione I, decisione n. 83 /CFA/2021-2022). Lo scopo dell'atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l'atto è occorso (v., ex multis, Cass., sez. VI-I, 27.6.2017, n. 16014), attraverso il combinarsi dell'atto invalido con un atto ulteriore, destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell'atto viziato.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 40/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Atelli

Riferimenti normativi

art. 53, comma 5, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0040 CFA del 31 ottobre 2022 (Federico Peli/Procura federale interregionale)